

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1906 del 17 Dicembre 2021

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020, 24/2020, 1/2021, 6/2021 e 11/2021. Domanda Prot. n. CR/2019/21419 del 13/09/2019 presentata dell'impresa individuale **ALBERGO DEL PONTE DI BREVIGLIERI ELENA**, ai sensi delle Ordinanze n. 2/2019 e n. 3/2019 e ss.mm.ii.
- Revoca del contributo.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *"A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente/individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San*

Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l’altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Visto l’articolo 11 del sopra citato D.L. n. 74/2012, e in particolare i seguenti commi introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Legge di stabilità”*;

- il comma 1-bis, che dispone che *“Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni”*;

- il comma 1-ter, che dispone che *“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), o ai sensi del regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati”*;

- il comma 1-quater, secondo cui: *“Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione”*;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Richiamate le proprie ordinanze n. 2 del 19 febbraio 2019 e n. 3 del 27 febbraio 2019, modificate con le ordinanze n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019, n. 12 del 18 maggio 2020, n. 24 del 7 settembre 2020, n. 1 del 13 Gennaio 2021, n. 6 del 18 febbraio 2021 e n. 11 del 22 aprile 2021, con le quali è stato approvato, ai sensi del sopra citato comma 1-quater dell’articolo 11 del D.L. n. 74/2012, un bando finalizzato a favorire, tramite

la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "*Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019*";

Vista la Determinazione del direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "Modifica della composizione del nucleo di valutazione, nominato con propria determinazione n. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019 e ss.mm.ii.";

Preso atto che:

- il nucleo di valutazione sopra citato ha preso in esame, nella seduta del 06/12/2019, la domanda Prot. n. **CR/2019/21419 del 13/09/2019** presentata dall'impresa individuale **ALBERGO DEL PONTE DI BREVIGLIERI ELENA**, Codice Fiscale BRVLNE85C53B819P e Partita IVA 03742950367;

- con Decreto n. 44 del 16 gennaio 2020 è stato concesso un contributo pari ad **€ 140.157,60**;

- il comma 1 dell'art. 51 del Bando, approvato con le Ordinanze nn. 2/2019 e 3/2019 e ss.mm.ii., alla lett. k disciplina la decadenza, con conseguente revoca del contributo concesso, nel caso in cui "*il beneficiario non ha presentato la domanda di pagamento entro i termini di cui all'articolo 38 del bando, ossia entro i 2 mesi successivi alla scadenza dei 10 mesi consecutivi alla data del provvedimento di concessione del relativo contributo*";

- la suddetta impresa individuale **ALBERGO DEL PONTE DI BREVIGLIERI ELENA** non ha presentato la domanda di pagamento entro i termini di cui sopra;

- conseguentemente, in data 02/12/2021, è stata inviata, tramite l'applicativo SFINGE 2020, la comunicazione di preavviso di revoca del contributo Prot. n. CR/2021/15132, come previsto dall'art. 52 del bando;

- il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. è trascorso senza che il richiedente abbia trasmesso proprie memorie e opposizioni al suddetto preavviso di revoca;

Dato atto della decadenza e conseguente revoca del contributo concesso, il Servizio Qualificazione delle Imprese ha provveduto, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", ad aggiornare i dati relativi agli aiuti di Stato concessi all'impresa individuale **ALBERGO DEL PONTE DI BREVIGLIERI ELENA**, e pertanto il codice di concessione COR 1601052 è stato variato con COVAR 709065;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento alla revoca del contributo concesso con il Decreto di concessione n. 44 del 16 gennaio 2020;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, alla definitiva dichiarazione di decadenza e revoca del contributo concesso della sopra citata domanda di contributo per le motivazioni su espresse;

DECRETA

1. di **revocare** totalmente, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il contributo concesso all'impresa individuale **ALBERGO DEL PONTE DI BREVIGLIERI ELENA**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Cavour n. 371, Codice Fiscale BRVLNE85C53B819P e Partita IVA 03742950367, con il Decreto di concessione n. 44 del 16 gennaio 2020;

2. di dare atto che la spesa pari a complessivi **€ 140.157,60** risulta finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

3. di dare atto che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, il contributo pari a complessivi **€ 140.157,60** torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 e ss.mm.ii. rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. di dare atto che l'impresa individuale **ALBERGO DEL PONTE DI BREVIGLIERI ELENA** non è tenuta al rimborso di eventuali somme rimosse, maggiorate degli interessi legali, in quanto essa non ha presentato alcuna domanda di pagamento per gli interventi coperti da contributo;

5. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 all'impresa individuale **ALBERGO DEL PONTE DI BREVIGLIERI ELENA**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

6. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)